

FAQ E CHIARIMENTI
SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO

- 1) **QUESITO:** Con riferimento al sub-criterio 1 dell'Offerta tecnica siccome al momento non esistono corsi "accreditati" 17024 (gli OdC accreditati non possono erogare corsi per la certificazione che vadano in conflitto con la certificazione che forniscono) non è neanche possibile che un centro di formazione sia accreditato 17024 (la norma si rivolge solo agli OdC), con la presente si chiede conferma che sia necessario, ai fini dell'attribuzione del punteggio, che il Progettista sia in possesso di Attestato di formazione "Esperto in Gestione dell'Energia - Energy Manager" ai sensi di legge 4/2013 e ISO 50001:2018. Si resta in attesa di un vostro riscontro in merito.

RISPOSTA: Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al Sub-criterio A.1 previsti al punto 25.1 del Disciplinare di gara è indispensabile la presenza di un professionista esperto sugli aspetti di gestione energetica degli edifici (EGE) ai sensi della norme UNI 11339 o UNI 11352 o UNI EN ISO 16247-5, certificato da un organismo di valutazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012;

- 2) **QUESITO:** si chiede di voler ammettere alla partecipazione alla presente procedura, oltre alle modalità di cui all'art. 8 del disciplinare di gara, anche imprese con progettisti "indicati", senza dover ricorrere necessariamente a forme di Raggruppamento o alla stipula di contratti di avvalimento, secondo quanto consentito dall'art. 59, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 così come successivamente modificato e integrato.

RISPOSTA: Con riferimento al chiarimento richiesto, si conferma che ai sensi dell'art. 59 , comma 1-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i requisiti per la progettazione possono essere posseduti anche da un progettista indicato, fermo restando i requisiti e gli obblighi dichiarativi previsti nel disciplinare di gara.

- 3) **QUESITO:** Il Disciplinare di gara prevede che il concorrente che non abbia i requisiti richiesti per la progettazione possa ricorrere all'avvalimento di altro soggetto o associarlo in A.T.I. Nel caso in cui si voglia associare in A.T.I. un soggetto che ha come quota esclusivamente la progettazione, ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti ai punti C.6, C.7 e C.8 dell'offerta tecnica, si chiede se il progettista è tenuto ad avere le certificazioni richieste (14001, 18001, 37001) o se queste debbano essere possedute solo dalle Imprese esecutrici dei lavori.

RISPOSTA: Con riferimento al chiarimento richiesto, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui ai Sub-criteri C.6, C.7 e C.8 previsti al punto 25.1 del Disciplinare di gara le certificazioni richieste sono riferite all'Operatore Economico e non ai progettisti incaricati per la progettazione esecutiva, siano essi indicati ovvero raggruppati;

- 4) **QUESITO:** Si chiede di chiarire cosa si intende, in relazione all'intervento strutturale, per "soluzioni costruttive senza modifiche al sistema di rafforzamento strutturale" ovvero se deve essere comunque conservata la specifica tecnologia CAM prevista in progetto.

RISPOSTA: Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa che sono consentiti interventi migliorativi sulle strutture che consentano di ottenere un miglioramento della risposta sismica

ferma restando l'invariabilità del sistema CAM previsto in progetto. Sono quindi consentite modifiche migliorative alle strutture non interessate dal rafforzamento con il metodo CAM;

- 5) QUESITO: Dalla planimetria di cantierizzazione allegata al PSC risulta che la recinzione di cantiere indicata corre lungo tutto il perimetro esterno del plesso nella sua interezza, si chiede dunque se è possibile utilizzare i due cortili interni e gli accessi anche a via XXIV Maggio assicurando la sola contemporaneità di utilizzazione dei corpi edificio 3-4-5 attraverso l'ingresso agli stessi dallo scalone di via XXIV Maggio.

RISPOSTA: Con riferimento al chiarimento richiesto, si fa presente che è consentita l'utilizzazione, durante l'esecuzione dei lavori, dei due cortili interni e dei relativi accessi da Via XXIV Maggio e da Via Enrico d'Isernia, dovendosi comunque assicurare l'utilizzo in sicurezza dell'accesso principale all'edificio da Via XXIV Maggio.

- 6) QUESITO: Si chiede se i computi metrici e metrico estimativi da inserire nell'offerta tecnica e nell'offerta economica possano riportare esclusivamente le lavorazioni modificate sulla base delle proposte tecniche migliorative oppure se debbano essere comprensivi delle lavorazioni non modificate.

RISPOSTA: Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa che i computi metrico e metrico estimativo devono essere riferiti alle migliorie offerte indicando le nuove voci di elenco prezzi, che possono essere integrative (se si riferiscono a nuove lavorazioni) o sostitutive (se riferite a lavorazioni già previste per le quali si offrono soluzioni migliorative), riportando in rosso le detrazioni delle voci di prezzo del progetto a base di gara che si intendono sostituite.

- 7) QUESITO: Si chiede di precisare se, diversamente da quanto sembrerebbe evincersi al 5° cpv. dell'art. 23. OFFERTA TECNICA, del disciplinare di gara (pag. 38-39) il computo da inserire nella busta Offerta Tecnica debba essere esclusivamente metrico senza necessità di inserire anche le analisi dei nuovi prezzi.

RISPOSTA: Si precisa che nell'offerta offerta tecnica deve essere inserito il solo computo metrico (con l'indicazione della sola descrizione delle voci di prezzo desunte dal prezzario regionale ovvero da specifiche analisi, senza alcuna indicazione economica) mentre in quella economica il computo metrico estimativo;

- 8) QUESITO: Visto che uno dei nostri progettisti indicato e designato può usufruire di un certificato di servizi di progettazione esecutiva nella Categoria e ID delle opere S.06 la quale essendo di grado e complessità

RISPOSTA: Con riferimento al chiarimento richiesto, si conferma che un certificato che attesti servizi di progettazione appartenenti alla categoria Strutture e ID S.06 è coerente con i requisiti richiesti in quanto di complessità maggiore, come peraltro già indicato nell'ultima parte del paragrafo 10.2 del disciplinare di gara;

- 9) QUESITO: Nella Relazione Tecnica Strutturale l'elaborato 6.1 nel paragrafo finale "conclusioni" alla pagina 53, si evince chiaramente che il lavoro strutturale del progetto definitivo si riferisce ad adeguamento sismico, ma nelle migliorie si richiede "miglioramento sismico", riferito a cosa? Inoltre nelle migliorie al punto B.2 è chiaramente specificato "non è possibile modificare il sistema di rafforzamento strutturale", ma viene chiesto comunque un miglioramento sismico che non può essere apportato in quanto l'edificio risulta essere già adeguato, quindi si suppone che nulla può essere migliorato.

RISPOSTA: Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa sono consentiti interventi migliorativi sulle strutture che consentano di ottenere un miglioramento della risposta sismica

ferma restando l'invariabilità del sistema CAM previsto in progetto. Sono quindi consentite modifiche migliorative alle strutture non interessate dal rafforzamento con il metodo CAM, precisando che sebbene sia già perseguito l'adeguamento sismico è comunque possibile proporre interventi che vadano a migliorare aspetti costruttivi (e quindi progettuali) che migliorino nel complesso la risposta sismica dell'edificio.

- 10) QUESITO: Si chiede se, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio massimo conseguibile, le Certificazioni richieste ai Criteri C.6 – C.7 – C.8, debbano essere possedute esclusivamente dall'Operatore Economico qualificatosi per l'esecuzione dei lavori o anche dai progettisti associati o indicati.

RISPOSTA: Con riferimento al chiarimento richiesto, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui ai Sub-criteri C.6, C.7 e C.8 previsti al punto 25.1 del Disciplinare di gara le certificazioni richieste sono riferite all'Operatore Economico e non ai progettisti incaricati per la progettazione esecutiva, siano essi indicati ovvero raggruppati.

- 11) QUESITO: Si chiede se la dichiarazione di cui al punto 22 del Disciplinare di gara debba essere fatta in quanto la stessa dichiarazione viene resa nell'allegato C - Modello di Istanza. Si prega di voler chiarire se deve essere fatta una ulteriore dichiarazione.

RISPOSTA: Le dichiarazioni di cui al punto 22 del Disciplinare di gara sono assolte, per l'operatore economico, con la compilazione del Modello di istanza. Resta inteso che la dichiarazione di cui al punto 1) del paragrafo 22 del Disciplinare di gara, per quanto attiene alla lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve essere resa anche dai soggetti indicati al comma 3 del predetto articolo.

- 12) QUESITO: In riferimento a quanto cita il disciplinare di gara ed in particolare in merito ai contenuti dell'offerta economica di pag. 39 paragrafo C viene richiesto di chiarire quanto testualmente riportato: Per quanto riguarda le soluzioni migliorative relative ai lavori oggetto della valutazione tecnica, il concorrente dovrà allegare nell'offerta economica, a pena di esclusione, un computo metrico non estimativo dell'offerta migliorativa con indicati i prezzi unitari delle lavorazioni, la qualità e la quantità delle voci di ciascuna delle lavorazioni afferenti alle offerte migliorative. Tali voci potranno essere voci integrative o sostitutive di quelle di progetto e pertanto dovranno essere contrassegnate con un codice che le identifichi univocamente. La voce di prezzo dovrà contenere la descrizione di ogni componente, anche accessorio, le relative prestazioni tecniche, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente eseguita. In sintesi si chiede voler precisare espressamente cosa va allegato se il computo metrico non estimativo e, pertanto, senza prezzi, ovvero il computo metrico estimativo.

RISPOSTA: Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa che nell'offerta economica dovrà essere allegato il computo metrico estimativo. Si richiamano le risposte ai quesiti 6 e 7 sopra riportati.

- 13) QUESITO: Buonasera, si chiede se è possibile caricare file di dimensioni più grandi, in quanto per l'offerta economica la dimensione di 10 MB é troppo esigua.

RISPOSTA: Per il caricamento dei documenti presenti all'interno delle buste amministrative, tecniche ed economiche, ogni file allegato non potrà superare i 10 MB, mentre ogni singola busta non potrà contenere file superiori a 50 MB.